

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI ATTIVITA' "DI SERVIZIO" ALLA COLLETTIVITA' DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO PROVINCIALE RIVOLTA A N. 40 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PERCETTORE DI NASPI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2015 E APPARTENENTE ALLA SOCIETA' TOTALMENTE CONTROLLATA DALLA PROVINCIA DI RIETI RISORSE SABINE SRL IN LIQUIDAZIONE - INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA EX ART. 9, COMMA 4, LEGGE REGIONALE N. 17/2015.**

tra

la PROVINCIA DI RIETI, rappresentata per questo atto, giusta delega conferita con ....., dal Segretario Generale dott.ssa Concetta Tortorici, domiciliata per la carica presso la Provincia di Rieti, via Salaria 3 – 02100 Rieti

e

..... rappresentato per questo atto, giusta delega conferita con ....., da....., dott. ...., CAP..... Comune di .....

PREMESSO

che l'art. 9, comma 1 della Legge Regionale n.17 del 31 dicembre 2015, recita "Al fine di favorire la salvaguardia della tutela occupazionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale che non può essere ricollocato ai sensi dell'articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014 al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è costituito un elenco, della durata massima di due anni eventualmente da prorogare, da cui le società controllate, direttamente

*o indirettamente, dalla Regione possono individuare, in caso di nuove assunzioni, personale da assumere, previo atto di indirizzo della Regione medesima, nei limiti dei profili disponibili nell'elenco ed in funzione delle professionalità ricercate, con preferenza per il personale delle società totalmente controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale che è stato assunto previo espletamento di procedure selettive pubbliche”;*

*che l'art. 9, della Legge Regionale n.17/2015, al comma 4, recita “Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 allo scopo di garantire l'occupabilità del personale a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dalle province in fase di liquidazione, beneficiari della NASPI al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la Regione riconosce un contributo una tantum pari a 35.000 euro. Detto importo è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziato dalla Regione pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge. Le risorse sono ripartite tra i suddetti beneficiari nel corso dell'anno 2016 per il sostegno ad attività progettuali finalizzate all'inserimento lavorativo della persona disoccupata”;*

che la Direzione regionale Lavoro (di seguito Direzione regionale) ha rappresentato alla Provincia di Rieti (di seguito Provincia) l'intenzione di procedere alla predisposizione degli atti affidati alla sua competenza dalla D.G.R. 111/2016 conseguenti alla formazione dell'elenco regionale di cui al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 17/2015, ritenendo che la programmazione e la gestione degli interventi di politica attiva da realizzarsi sul territorio provinciale, attraverso il coinvolgimento diretto degli enti pubblici per l'attivazione di progetti di attività “di servizio” alla comunità, rappresentino preminenti interessi comuni e che, anche in considerazione della funzione di ente più prossimo alle realtà ed esigenze locali, la Provincia si trova nella migliore condizione per assumere, in coordinamento con la Direzione regionale, il ruolo di soggetto promotore e gestore, attraverso apposito accordo, dell'intervento nel suo complesso;

che la Provincia si è espressa favorevolmente ed ha accordato la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione degli interventi di politica attiva, secondo le linee guida e le disposizioni generali fornite dalla Direzione regionale precisate nell'accordo, giusta delibera del Presidente della Provincia n. 108 del 06.12.2016, esecutiva ai sensi di legge;

che con determinazione G15810 del 22/12/2016 la Direzione regionale ha individuato, ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 9 della L.R. 17/2015, le seguenti linee guida generali di gestione degli interventi:

- 1. La Provincia utilizzerà, per singolo progetto, lo strumento della stipula di specifiche convenzioni con gli enti pubblici ricadenti nel territorio provinciale, i quali presenteranno, previa emanazione di un apposito avviso pubblico per manifestazione d'interesse, progetti che contemplino la realizzazione di attività straordinarie per l'ampliamento dei servizi alla collettività territoriale di riferimento a carattere culturale, ambientale o socio-assistenziale, comunque non rientranti nell'ordinaria attività amministrativa dell'ente pubblico attuatore;*
- 2. Atteso l'elevato numero di lavoratori socialmente utili attivi sul territorio provinciale, dovrà essere accordata preferenza e precedenza alle proposte di progetti degli enti pubblici che non abbiano in corso progetti di lavori socialmente utili (LSU) di cui al D.Lgs. 81/2000 s.m.i.;*
- 3. In considerazione del fatto che le risorse attualmente disponibili permettono l'avvio delle procedure per un numero di unità pari a 40 e, dunque, inferiore a quello degli iscritti effettivi in elenco, la Provincia prevedrà - al fine di individuare i destinatari della politica attiva - tra i possibili criteri di selezione per la partecipazione ai progetti, oltre che procedure pubbliche e trasparenti, anche l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari, in analogia a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013 s.m.i., in modo da formare graduatorie basate su criteri oggettivi.*

Che in data 02.02.2017 il Direttore Regionale della Direzione Lavoro della Regione Lazio e il Segretario Generale nonché dirigente del I Settore della Provincia di Rieti hanno firmato l'accordo per l'affidamento alla Provincia della gestione delle procedure per la realizzazione di azioni di politica attiva rivolte al personale a tempo indeterminato percettore di NASPI alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2015 appartenente alla società totalmente controllata Risorse Sabine srl in liquidazione;

Che in attuazione del predetto accordo il dirigente del I Settore della Provincia di Rieti ha pubblicato in data ..... un avviso prot. N..... per selezionare uno o più progetti che contemplino la realizzazione di attività straordinarie per l'ampliamento dei servizi alla collettività territoriale di riferimento a carattere culturale, ambientale o socio-assistenziale, comunque non rientranti nell'ordinaria attività amministrativa dell'ente pubblico proponente e caratterizzati dalla straordinarietà, occasionalità e temporaneità, mediante l'utilizzo esclusivo di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della società Risorse Sabine S.r.l. totalmente controllata

dalla Provincia e in liquidazione, che non sia stato ricollocato ai sensi dell'art. 1, co. 614 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e beneficiario di Naspi alla data del 01/01/201;

Che in esito alla procedura selettiva con determina n..... del..... del Dirigente del I Settore sono stati approvati la graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute e il progetto ..... presentato dal soggetto attuatore .....

Che pertanto occorre procedere alla formalizzazione della Convenzione con la Provincia di Rieti, già sottoscritta dal medesimo soggetto attuatore per accettazione in sede di partecipazione alla selezione;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 183/2014 e in particolare l'art. 26 recante "utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito" s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO la legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

## SI CONVIENE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

### **Art. 1 Oggetto**

La presente convenzione disciplina le modalità di attuazione del progetto ..... da realizzare sul territorio provinciale, mediante n..... unità di personale a tempo indeterminato percettore NASPI alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 17/2015 e appartenente alla società totalmente controllata dalla Provincia di Rieti Risorse Sabine Srl in liquidazione.

Possono svolgere le attività di cui al precedente comma esclusivamente i soggetti di cui all'allegato sub "A", ricompresi nelle Sezioni A e B dell'elenco agli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della Regione Lazio, salve successive modifiche e/o integrazioni dell'elenco medesimo.

L'espletamento delle azioni di politica di cui trattasi non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

### **Art. 2 Modalità di utilizzo**

Le attività verranno svolte presso ....., senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione provinciale rispetto a quelli previsti dal successivo articolo 2.

### **Art. 3 Oneri economici**

Per ogni destinatario della misura di politica attiva è riconosciuto un contributo pari a Euro 35.000,00, al lordo di ogni ritenuta di legge, costituente una "dote", che verrà erogata mensilmente dalla Provincia a valere sul fondo trasferito all'uso dalla Regione Lazio e nei limiti dello stesso, e condizionata all'effettiva partecipazione degli interessati al progetto .....attivato dal Soggetto attuatore ..... e approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del I Settore della Provincia di Rieti n..... del .....

### **Art. 4 Selezione**

Il soggetto attuatore seleziona, con procedimento pubblico e trasparente, i soggetti destinatari dell'intervento di politica attiva esclusivamente tra il personale a tempo indeterminato percettore NASPI alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 17/2015 e appartenente alla società totalmente controllata dalla Provincia di Rieti Risorse Sabine Srl in liquidazione.

Il soggetto attuatore si obbliga a ricomprendere tra i criteri di selezione l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari, in analogia a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013 s.m.i., in modo da formare graduatorie basate su criteri oggettivi. Il criterio prevalente sarà quello della maggiore anzianità anagrafica. A parità di anzianità anagrafica, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio e, in ulteriore subordine, dei carichi familiari.

La selezione tiene conto della coerenza tra le esperienze e le competenze maturate e i requisiti professionali richiesti per le attività del progetto.

Per il soggetto destinatario la percorrenza con mezzi pubblici del tragitto residenza-luogo di svolgimento delle attività deve rientrare nel duplice limite di 50 Km o di 80 minuti; nel caso in cui il luogo di svolgimento dell'attività non sia raggiungibile con mezzi pubblici, la distanza di cui sopra si considera ridotta del 30%.

Il soggetto attuatore si obbliga, altresì, a trasmettere tempestivamente al Dirigente del I Settore della Provincia di Rieti ogni informazione in ordine ai soggetti selezionati con la relativa documentazione, sia ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, di cui è responsabile la Provincia di Rieti, sia in ordine a ogni successivo mutamento della relativa situazione di fatto e/o di diritto, al fine di accertare la permanenza dei requisiti ai fini della conservazione del beneficio e dell'erogazione dell'indennità.

## **Art. 5 Utilizzo**

I progetti devono essere avviati entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

I soggetti destinatari selezionati dovranno inderogabilmente essere impegnati nelle attività per 24 ore settimanali e per una durata complessiva dei progetti pari a 36 mesi. Tali limiti orari e temporali non sono derogabili.

I soggetti destinatari selezionati osservano l'orario di utilizzo articolato secondo i moduli orari in vigore presso .....

Il soggetto attuatore si fa carico di convocare i soggetti selezionati per la presa in carico, trasmettendo alla Provincia di Rieti, attraverso pec all'indirizzo ....., oltre ai nominativi, la data di inizio della partecipazione al progetto e di segnalare nella stessa giornata alla Provincia di Rieti i casi di mancata presentazione alla convocazione, di mancata o non regolare partecipazione alle attività, senza giustificato motivo, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 6.

Qualora, durante lo svolgimento dei progetti, si accerti che un destinatario non abbia i requisiti richiesti o rinunci alla partecipazione, non sarà possibile prevedere uno scorrimento della graduatoria, atteso che la stessa è da considerarsi definitivamente formata in esito alla previa selezione dei destinatari, propedeutica all'avvio dei progetti.

### **Art. 6 Sanzioni**

La mancata presentazione alle convocazioni di cui all'articolo precedente, il rifiuto, la mancata o non regolare partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività progettuali comportano le sanzioni di cui agli articoli 21 e 22 del d. lgs. 150/2015, ovvero:

a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni:

- 1) la decurtazione di una mensilità per la prima mancata presentazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di rifiuto, mancata o non regolare partecipazione, la decadenza dalla prestazione.

La regolarità della partecipazione alle attività è determinata in relazione a quanto previsto dal soggetto promotore in ordine al buon andamento del progetto.

Il giustificato motivo ricorre in caso di:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile e richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- e) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- f) ogni comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, documentati e/o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle attività progettuali.

Le ipotesi di giustificato motivo devono essere documentate e comunicate alla Provincia di Rieti e al soggetto attuatore entro due giorni lavorativi dall'evento, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 7**  
**Ferie e permessi**

In conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del D.L.gs n. 150 del 2015, le attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto il contributo.

Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E' facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.

Ai soggetti destinatari si applica la normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.L.gs 151/2001 e successive modifiche, nonché la normativa in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità di cui alla legge n. 104\_/1992 e successive modifiche.

..... si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei giustificativi di assenza.

Rispetto agli adempimenti sopra indicati ..... si obbliga ad inviare alla Provincia di Rieti – Settore I, apposite informative e prospetti riepilogativi, anche ai fini delle eventuali decurtazioni del contributo.

**Art. 8**  
**Malattia**

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione del contributo. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.

**Art. 9**  
**Infortunio e malattia professionale**

Resta a carico ..... la gestione degli infortuni sul lavoro e della malattia professionale.

Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

**Art. 10**  
**Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**



Ai soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo si applica la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

..... si farà carico di tutti gli adempimenti connessi agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

..... è inoltre obbligato/a ad attivare idonee coperture assicurative presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 11 Ulteriori prescrizioni**

Il soggetto attuatore si obbliga a inserire nell'avviso di selezione le condizioni previste nella presente convenzione per ottenere e conservare il beneficio da parte dei soggetti destinatari.

Il soggetto attuatore si obbliga altresì a porre in essere tutte le attività necessarie per consentire alla Direzione regionale di esercitare il ruolo di controllo sulla applicazione delle procedure e modalità attuative dei progetti e alla Provincia di Rieti per quanto necessario al fine di relazionare alla Direzione regionale in merito all'andamento dei progetti e di rendicontare le spese legittimamente sostenute per progetto nel periodo di riferimento .

Le azioni di politica attiva devono essere svolte presso ..... dell'Ente ....

### **Art. 12 Modalità di liquidazione e pagamento dei soggetti destinatari utilizzati**

1. Ad ogni destinatario verrà corrisposta un'indennità mensile di partecipazione, assoggettata ad IRPEF, parametrata alla durata del progetto.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito comunque denominate.

3. I soggetti destinatari decadono dalla fruizione delle indennità nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al successivo comma 5;
- c) raggiungimento dei requisiti per i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- d) pensionamento anticipato;

4. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

5. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma subordinata o autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve tempestivamente informare la Provincia di Rieti entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. La Provincia di Rieti provvede, qualora il reddito da lavoro sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre o a sospendere il pagamento dell'indennità secondo quanto previsto dalla vigente normativa e le indicazioni della Regione Lazio.

### **Art. 13 Durata**

La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino ad esaurimento di ogni reciproca attività ed operazione contabile ad essa riferibile.

Le parti potranno recedere anticipatamente dal presente accordo, previa formale e tempestiva comunicazione debitamente motivata, per cause di forza maggiore e/o per motivi non imputabili ad inadempimenti relativi agli obblighi e doveri correlati al corretto svolgimento dei rispettivi compiti. In tale ipotesi, rimane comunque fermo l'obbligo di porre in essere tutte le procedure amministrative e contabili volte alla chiusura anticipata delle attività. In ogni caso non potrà esercitarsi il recesso se le conseguenze dello stesso determinano una situazione di incertezza amministrativa. Il soggetto attuatore è comunque soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente a quanto fino a quel momento realizzato ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari provinciali nonché dei funzionari regionali titolari di funzioni di controllo.

### **Art. 14**

#### **Manleva**

..... terrà indenne la Provincia da qualsiasi pretesa che terzi solleveranno in ordine alla attuazione degli interventi secondo le prescrizioni di cui alla presente convenzione, impegnandosi ad osservare tutto quanto previsto nella medesima convenzione e a risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella convenzione stessa.

### **Art. 15**

### **Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla stipula ed alla esecuzione del presente accordo, il foro competente viene individuato, ex art. 133 C.P.A., nel TAR del Lazio.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Rieti  
Il Dirigente del I Settore

Per .....